

Art. 339 Competenza e procedura

¹ È imperativamente competente a decidere le misure d'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione il giudice:

- a. del domicilio o della sede della parte soccombente;
- b. del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
- c. del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.

² Il giudice decide in procedura sommaria.
